

PATTO FORMATIVO TRA IL PROFESSIONISTA, CONSULENTE DEL LAVORO AVVOCATO, DOTTORE COMMERCIALISTA E IL SIG.

Tra il consulente del lavoro (di seguito indicato anche come professionista) e
(di seguito indicato anche come praticante), iscritto con delibera/20.. al Registro dei Praticanti
del CPO di

Premessa:

le parti convengono che il praticantato è lo strumento essenziale per l'apprendimento della
conoscenza, teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione e per quella di carattere
deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale

pertanto assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del **patto formativo** di cui all'art.
7 del D.M. 20 giugno 2011

Articolo 1. Il Professionista

1. Il Professionista s'impegna a dedicare al Praticante il tempo e le risorse necessarie. Il Praticante sarà informato sulle norme che regolano la vita dello Studio, i rapporti con i Clienti e ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista riconosce al Praticante il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto è finalizzata a formare un Libero Professionista.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il praticantato è sito in e opera dal al con orario di apertura dalle alle
4. Qualora il Professionista intendesse risolvere il rapporto di praticantato prima della naturale scadenza si impegna a darne comunicazione scritta al praticante con almeno 30 giorni di anticipo. A ciò fanno eccezione eventuali casi di compromissione del rapporto fiduciario.

Articolo 2. Il praticante

1. Il Praticante si impegna a rispettare i seguenti doveri:
 - Frequentare lo Studio e i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza richiesta dal proprio ruolo
 - Osservare gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza
 - Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione
 - Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio
 - Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo
 - Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato
 - Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti impeditivi della prosecuzione del rapporto di praticantato
 - Presentarsi alla prova di valutazione presso il Consiglio Provinciale

Articolo 3. Formazione

1. Al fine di acquisire le competenze utili per ottenere la completa formazione professionale il Praticante, oltre ad operare, secondo le direttive del Professionista, in tutte le aree di attività dello studio e della professione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto. La suddetta partecipazione sarà riportata sul libretto della pratica al momento della frequenza.

Articolo 4. Tutor e valutazione della pratica

1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale, ha il ruolo di garante *super partes* del percorso formativo del Praticante.
2. Nel corso del periodo di praticantato verranno, per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, assegnati al Praticante strumenti di valutazione e autovalutazione per verificare l'andamento del percorso formativo e le competenze specifiche raggiunte.
3. In caso di giudizio insufficiente sulla preparazione del Praticante il Consiglio Provinciale comunicherà al Professionista il non raggiungimento del livello di conoscenza utile alla partecipazione all'Esame di Stato. Tale comunicazione sarà ovviamente riportata al Praticante a cura dello stesso Professionista.

Articolo 5. Fascicolo formativo

1. Sia la frequenza dello studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico, svolte dal Praticante vanno registrate nell'apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Praticante e controfirmato dal Professionista.
2. La durata del Praticantato, stabilita dalla Legge, è qualificabile come un "debito orario", da svolgere su base settimanale che potrà essere gestito anche per periodi multiperiodali, ma non può essere inferiore a complessive 1.800 ore per il biennio. Eventuali riduzioni concesse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20 giugno 2011 comporteranno una proporzionale riduzione del "debito orario".
3. La somma delle attività formative, a qualsiasi titolo svolte, dovrà soddisfare il limite del debito orario.

Articolo 6. Il compenso

1. Al praticante, ove non assunto in qualità di lavoratore subordinato dal Professionista, verrà riconosciuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c. 5 lett. c) del D.L. 138/2011 e convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, un compenso di natura indennitaria.
2. Il compenso, commisurato al concreto apporto dato dal Praticante alle attività dello studio, sarà corrisposto in base alle seguenti previsioni:
3. Il compenso, a valenza indennitaria, corrisposto esclusivamente per fini di studio e addestramento professionale rientra nella previsione di cui all'art 50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 917/1986.

Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il consulente del lavoro del lavoro (o altro professionista) Iscritto al n° .. dell'Albo di e il sig., individuato come Praticante e viene altresì convalidato da, consulente del lavoro del lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di